

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9

AVVISO DI RETTIFICA

“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”.

Con riferimento alla legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), (*pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28, Supplemento ordinario n. 1 del 10 luglio 2025 n.d.r.*) si segnala che, per mero errore materiale, nel comma 1 dell'articolo 47 è stata citata la legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 anziché, in coerenza con la rubrica dell'articolo, la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

E' pertanto necessario, anche al fine di allineare il testo dell'articolo 47 all'originale dell'emendamento approvato dall'Assemblea legislativa apportare la seguente correzione al comma 1 di tale articolo:

- le parole *“Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 'Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili' e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature)”*

sono da intendersi *“Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).”*

Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47:

*“1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è inserita la seguente:
“b bis) a volontari, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.””.*

inoltre

- all'articolo 49, comma 1, gli estremi corretti dalla legge regionale 19/2009 sono 29 giugno 2009, anziché 26 giugno 2009;
- all'articolo 88, il comma erroneamente numerato come 4 è da intendersi da numerare come 3;
- all'articolo 93, il comma erroneamente numerato come 2 è da intendersi da numerare come 1;
- all'articolo 124, è stata omessa la numerazione del primo ed unico comma pertanto si ripubblica la parte iniziale del comma 1 nella sua forma corretta:

1. L'articolo 5 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Obblighi e doveri del responsabile di un animale da compagnia)